



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “DE FILIPPIS PRESTIA”  
Via N. De Filippis 89900 Vibo Valentia  
E-mail: [vvis009007@istruzione.it](mailto:vvis009007@istruzione.it) PEC: [vvis009007@pec.istruzione.it](mailto:vvis009007@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.iisdefilippisprestia.gov.it](http://www.iisdefilippisprestia.gov.it) Cod. Mecc. VVIS009007 C.F. 96035940798  
Tel. DSGA 0963-376775 Uff. Contabilità/Personale 0963-376774 – Uff. Alunni 0963-376777



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N. DE FILIPPIS-G. PRESTIA-VIBO VALENTIA  
Prot. 0005989 del 31/08/2021  
(Uscita)

## Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico a partire dal 1° settembre 2021.

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
- d) effettuazione a proprie spese di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specificata condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che **per condizione medica** non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo dell'App “VerificaC19”.

La verifica avviene con le seguenti modalità:

1. All'atto dell'accesso ad una delle sedi scolastiche il dipendente mostra - in formato digitale oppure cartaceo leggibile dall'app “Verifica C14” - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. L'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati
  - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
  - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
  - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

In caso di mancata esibizione del Green pass il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e l’assenza sarà considerata assenza ingiustificata.

Pertanto, a partire dal primo settembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria o fino a nuove disposizioni tutto il personale, all’atto dell’accesso ad una delle sedi dell’istituto il personale scolastico è tenuto ad esibire giornalmente, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19.

In caso di schermata rossa il dipendente non potrà accedere ai locali dell’istituzione scolastica e l’assenza sarà considerata assenza ingiustificata.

Ai sensi del DL 111/2021, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Sarà cura del personale appositamente designato dal Dirigente Scolastico verificare il possesso del Green pass di docenti ed ATA.

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Si precisa che la scuola non accetta certificati medici riportanti patologie.

L’unico certificato ammesso è quello di esenzione.

Pur essendo fortemente consigliata la vaccinazione, al momento il Green pass non è previsto per studentesse e studenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maria Francesca Durante